

Nr.	QUESITO	RISPOSTA
1	<p>Con riferimento alla procedura in oggetto ed a quanto richiesto dal Disciplinare di gara art. 2.2.3 in ordine ai requisiti di capacità tecnica (forniture analoghe per almeno € 4.500.000,00 nel triennio antecedente la data del bando di gara), si chiede – in virtù anche delle attività richieste in gara – se referenze per “servizi di realizzazione, conduzione e assistenza di sistemi informativi per la gestione delle Emergenze-Urgenze Sanitarie a livello ospedaliero” possano essere considerati “servizi analoghi” a quello oggetto di gara e quindi utilizzabili per soddisfare detto requisito di capacità tecnica.</p>	<p><i>No. I “servizi di realizzazione, conduzione e assistenza di sistemi informativi per la gestione delle Emergenze-Urgenze Sanitarie a livello ospedaliero” non sono considerati “servizi analoghi”.</i></p>
2	<p>Si segnala inoltre che all’art. 3 del Disciplinare, pag. 7/14, si indica in 30 il peso attribuito al criterio del prezzo, ma laddove nel testo successivo viene riportata la formula per l’attribuzione del punteggio del prezzo, viene indicato che il coefficiente fisso T ha valore 70. Si chiede quindi di precisare quale sia il dato corretto da considerare.</p>	<p><i>L’espressione “T coefficiente fisso con valore di 70” contiene un refuso editoriale. Si conferma che il Peso attribuito al Criterio Prezzo è pari a 30 (trenta) e che quindi l’espressione corretta è: “T coefficiente fisso con valore di 30”</i></p>
3	<p>In riferimento alla fornitura delle centrali telefoniche descritta al paragrafo 9.4.3.1 del capitolato tecnico e in riferimento ai criteri di valutazione della qualità tecnica, descritti al paragrafo 17.10.2 si chiede conferma che all’attribuzione del massimo punteggio tecnico, pari a 70 punti, concorre come indicato al §9.4.3.1 solo una delle due seguenti opzioni di qualità: <u>la trasformazione a rack delle centrali</u> o <u>la fornitura di nuove centrali native voip</u>. In caso affermativo si chiede di aggiornare i relativi criteri di valutazione del capitolato tecnico.</p>	<p><i>Con riferimento al Capitolato Tecnico (par. 17.10.2 Criteri di valutazione della qualità tecnica), si conferma che i punteggi riportati per le due soluzioni specificate nell’ambito del criterio “Sottosistema Telefonico delle Centrali Operative” sono da intendersi in alternativa l’uno all’altro come evidenziato nel quesito proposto.</i></p> <p><i>Si precisa inoltre, che per mero errore editoriale nella tabella dei punteggi, a pag. 212, non risulta correttamente valorizzato il criterio “Qualità complessiva del progetto e aderenza alle prescrizioni del Capitolato Tecnico”. Il valore corretto per tale criterio è pari a 14,00 Punti.</i></p>
4	<p>a) Nel Capitolato Tecnico (Par. 8.3, Pag. 36) viene richiesto:</p> <p>“Le versioni dei software di base, middleware e applicativi, sia oggetto di fornitura sia costituenti un prerequisito per la completa e corretta operatività del sistema, devono essere commercialmente disponibili e supportate in termini di manutenzione all’atto della presentazione della Relazione Tecnica e all’istante della consegna da parte della Ditta Aggiudicataria.”</p>	<p><i>a) Si conferma che il requisito è riferito ai soli pacchetti software commerciali.</i></p> <p><i>L’utilizzo di componenti Open Source è ammesso. Si precisa che, nel caso di componenti Open Source, è tuttavia onere della Ditta Aggiudicataria assicurare nel corso della vigenza contrattuale l’adeguato supporto della componente selezionata.</i></p>

Nr.	QUESITO	RISPOSTA
	<p>Si domanda:</p> <p>Si conferma che il requisito è riferito ai soli pacchetti software commerciali, e quindi non è impedito l'utilizzo di componenti open source per i quali non esiste supporto commerciale?</p> <p>b) Nel Capitolato Tecnico (Par. 9.4.3.2.5, Pag. 112) viene richiesto:</p> <p>"Si richiede la fornitura, comprensiva della relativa installazione e configurazione, di nuovi terminali telefonici..."</p> <p>Si domanda:</p> <p>Si conferma che nelle attività di installazione e configurazione dei nuovi terminali telefonici non sono incluse eventuali attività di cablaggio?</p> <p>c) Nel Capitolato Tecnico (Par. 9.4.1.2.2, Pag. 91) viene richiesto:</p> <p>"Le caratteristiche di ciascun server devono rispondere ai seguenti requisiti minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • N. 2 microprocessori (socket) x86 multi-core, di ultima generazione attualmente in produzione, caratterizzati dalle specifiche sotto riportate: • Capacità eseguire sistemi operativi a 32-bit e 64-bit e di seguire simultaneamente, nel caso di sistema operativo a 64-bit, applicazioni a 32-bit e 64-bit; • Capacità di realizzare un valore di benchmark, espresso dal parametro SPE-Cint_rate_base2006, non inferiore a 215; • Memoria cache pari ad almeno 8 MB;" <p>Si domanda:</p> <p>Il valore di benchmark pari a 215 SPE-Cint_rate_base2006 è riferito alla singola CPU oppure alla capacità elaborativa complessiva dell'intero server (min 2 CPU) ?</p> <p>d) Nel Capitolato Tecnico (Par. 9.10.1.2, Pag. 138) viene richiesto:</p> <p>"La soluzione tecnica per lo storage condiviso deve essere quella di una NAS (Network</p>	<p><i>b) No. Nel caso di fornitura di una centrale telefonica VoIP nativa, l'attività di cablaggio per il collegamento dei relativi terminali telefonici è oggetto di fornitura come esplicitamente indicato nell'ultimo punto elenco del paragrafo 9.4.3.2.3 pag. 111.</i></p> <p><i>c) Il valore del benchmark SPE-Cint_rate_base2006 è riferito alla capacità elaborativa complessiva dell'intero server.</i></p> <p><i>d) È ammessa la fornitura di uno storage anche collegato in SAN o in "Direct Attach" ai server. Si precisa che l'offerta di uno storage collegato in SAN deve essere comprensiva di tutti i dispositivi necessari per realizzare la Storage Area</i></p>

Nr.	QUESITO	RISPOSTA
	<p>Storage Attached), ossia uno storage collegato direttamente ai server di esercizio che nel caso in esame sono i database server."</p> <p>Si domanda:</p> <p>Lo storage condiviso per la realizzazione della porta di dominio deve necessariamente essere di tipo NAS (Network Storage Attached) oppure è possibile proporre anche uno storage collegato in SAN od in "direct attach" ai server?</p> <p>e) Nel Capitolato Tecnico (Par. 9.7, Pag. 133) viene richiesto:</p> <p>"Si richiede la fornitura, ..., di N.1 postazione di lavoro presso ciascuno dei 40 Punti di Primo Intervento Territoriali. ...le caratteristiche tecniche da assumere a riferimento sono quelle indicate per le Postazioni di lavoro fisse delle Centrali Operative."</p> <p>Si domanda:</p> <p>Dato che, per la fornitura delle postazioni fisse delle centrali operative, costituisce elemento di qualità la realizzazione tramite una soluzione "Thin Client", si chiede se tale indicazione deve essere tenuta in considerazione anche per la fornitura delle postazioni fisse richieste per l'allestimento dei Punti di Primo Intervento Territoriale o se, invece, in questo caso, è sempre preferito l'utilizzo di computer desktop tradizionali.</p>	<p><i>Network con i livelli di ridondanza specificati in capitolato.</i></p> <p><i>e) L'indicazione della soluzione Thin Client è riferita esclusivamente alle postazioni di lavoro fisse delle Centrali Operative e non per quelle dei Punti di Primo Intervento Territoriale.</i></p>
5	<p>a) In riferimento al paragrafo 18 "Salvaguardia dei livelli occupazionali" del documento Capitolato Tecnico siamo a richiedere un maggior dettaglio della voce indicata quale "COSTO ANNUO": da quali elementi è composta? Tale voce comprende: RAL – TFR - ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA?</p> <p>b) Nell'ipotesi in cui venga presentata offerta da un RTI tra i cui componenti figurano anche un Consorzio Stabile, è corretto fornire la documentazione relativa certificazione del Sistema Qualità della società consorziata che sarà eventualmente azienda esecutrice per il Consorzio in caso di aggiudicazione della fornitura?</p>	<p><i>a) Si conferma che la voce "COSTO ANNUO" relativa al paragrafo 18 "Salvaguardia dei livelli occupazionali" indicata nel capitolato tecnico, essendo esplicitamente riferita al CCNL Metallmeccanici, include tutti i costi previsti dal contratto stesso.</i></p> <p><i>b) Si veda in proposito il Disciplinare para 2.5 lett. B, ultimo capoverso: "Nel caso in cui una delle società raggruppate/ raggruppande o consorziate/consorziate sia a sua volta un soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06, il requisito minimo richiesto deve essere soddisfatto dal soggetto consortile, come sommatoria dei contributi dei singoli con-</i></p>

Nr.	QUESITO	RISPOSTA
	<p>c) Capacità economico- finanziaria: nell'ipotesi in cui venga presentata offerta da un RTI tra i cui componenti figuri anche un Consorzio Stabile, i requisiti di cui al punto 2.2.2 lettera a) del Disciplinare di Gara, possono essere soddisfatti dal soggetto consortile (come sommatoria del fatt. globale di tutti i consorziati) e non necessariamente dai singoli consorziati esecutori (come sommatoria del fatt. globale dei consorziati esecutori)?</p> <p>d) Qual è il numero massimo di mezzi da allestire con il MEDICAL-PC e con apparecchiature infotelematiche (198 più i mezzi di soccorso estivo e i muletti)?</p> <p>e) Qual'è il numero esatto di postazioni fisse e mobili? 45+7 come da tabella riportata a pag. 22 del Capitolato Tecnico oppure 66+19 come a pg.96 del Capitolato Tecnico?</p> <p>f) A pag. 146 del Capitolato Tecnico viene indicato che deve essere messa a disposizione per la formazione anche la linea RUPAR_SPC e come può esserlo non dipendendo dal fornitore?</p> <p>g) A pag. 96 e 97 del Capitolato Tecnico viene indicato un doppio monitor ma successivamente nell'elenco delle caratteristiche di qualità viene indicata la postazione con tre monitor LCD da 22". La richiesta è di due o tre monitor?</p>	<p><i>sorziati, ma non necessariamente dai singoli consorziati."</i></p> <p><i>c) Si veda la risposta di cui al precedente punto b)</i></p> <p><i>d) Il numero dei mezzi di soccorso da allestire con il MEDICAL-PC e con le apparecchiature info-telematiche è pari a 198 unità. Per il dimensionamento quantitativo ed economico relativo all'installazione e alla disinstallazione dei "dispositivi per la gestione della flotta" si faccia riferimento a quanto indicato nel par. 9.5.2.1, pag. 126, del capitolato tecnico.</i></p> <p><i>Ai fini della fornitura della strumentazione in questione, le quantità sono tuttavia quelle indicate nella tabella 17, pag. 124, del capitolato tecnico.</i></p> <p><i>e) Il numero di postazioni di lavoro fisse e mobili è quello riportato nella tabella 10, pag. 96, del Capitolato Tecnico. A pag. 22 del Capitolato Tecnico non vi è alcun riferimento a quanto evidenziato nel quesito.</i></p> <p><i>f) Come indicato a pag. 146 del Capitolato Tecnico, al Fornitore è richiesto l'onere organizzativo, operativo ed economico per l'esecuzione del servizio richiesto. La linea RUPAR-SPC è da intendersi come una delle possibili componenti tecnologiche coinvolte nel servizio di formazione offerto in dipendenza della particolare soluzione tecnico-organizzativa proposta dal Concorrente.</i></p> <p><i>g) La postazione di lavoro fissa dotata di doppio monitor è il requisito di base richiesto dal Capitolato Tecnico. La fornitura di una postazione di lavoro fissa dotata di tre monitor costituisce elemento di qualità dell'offerta come esplicitamente indicato a pag. 97 del Capitolato Tecnico.</i></p>

Nr.	QUESITO	RISPOSTA
		<p><i>co e coerentemente riportato tra i Criteri di valutazione della qualità tecnica (tabella 54, pag. 213).</i></p>
<p>6</p>	<p>Il possesso del requisito di capacità tecnica che prevede la realizzazione nel triennio precedente alla data del bando di forniture analoghe a quella oggetto di gara - realizzazione, conduzione operativa, assistenza tecnica-applicativa e manutenzione di un sistema informativo per il governo delle Emergenze-Urgenze Sanitarie Territoriali (118) relativamente alla fornitura Hardware ed attività correlate, può essere stato maturato all'estero?</p>	<p><i>Il requisito di Capacità tecnica di cui al par. 2.2.2 del disciplinare, deve essere dichiarato –secondo le modalità previste– con riferimento a servizi analoghi svolti nell'ambito dei sistemi per Emergenze-Urgenze Sanitarie Territoriali, "118" per l'Italia o equivalente Servizio in altri paesi dell'Unione Europea.</i></p>
<p>7</p>	<p>a) Monitor LCD delle Postazioni di lavoro fisse. Nel Capitolato Tecnico viene esposta una serie di specifiche tecniche per i monitor, che non trova rispondenza, nel suo insieme, in nessun modello dei principali produttori.</p> <p>Si chiede pertanto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. di riformulare le specifiche tecniche dei Monitor LCD in questione, eliminando i probabili refusi, principalmente in area diagonale, risoluzione, frequenza refresh, dotpitch 2. di eliminare il vincolo di dot pitch $\leq 0,25$ mm. nel caso si forniscano monitor con diagonale superiore ai 22", poiché altrimenti occorrerebbe posizionarsi su una tipologia di monitor completamente al di fuori della richiesta iniziale di Capitolato Tecnico 3. di chiarire se si intenda considerare appartenenti alla categoria dei 22" anche monitor con diagonale maggiore o uguale a 21,5" <p>b) Nel Capitolato Tecnico nel cronoprogramma, è riportato:</p> <p>C) Dal 10 marzo 2013 e per 60 (sessanta) mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conduzione operativa e Assistenza Tecnica-Applicativa del Nuovo 118, nonché erogazione del Servizio di Manutenzione software • Comunicazione <p>Si chiede conferma che la richiesta relativa al servizio di comunicazione debba essere considerato un refuso. In caso contrario si prega di indicare le componenti del servizio che dovranno restare attive per tutto il perio-</p>	<p>a) <i>Di seguito i chiarimenti relativi ai punti evidenziati nel quesito.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Le specifiche tecniche del monitor LCD trovano un refuso editoriale solo nella frequenza di refresh video. La specifica da assumere a riferimento è 60 Hz.</i> 2. <i>Il valore di dot pitch indicato nelle specifiche di capitolato è riferito ad un monitor di 22". Per monitor di dimensioni maggiori, il valore del dot pitch può essere maggiore sino ad un valore massimo di 0,285 mm.</i> 3. <i>I monitor con diagonale maggiore o uguale a 21,5" saranno consideranti appartenenti alla categoria dei 22".</i> <p>b) <i>No, la richiesta relativa al servizio di comunicazione è corretta. Si riferisce all'attività specificata nella Sezione 15 "Servizi di Comunicazione". Si precisa che le attività di comunicazione per la loro stessa natura si svolgeranno, in maniera non continuativa, durante tutto l'arco dell'operatività del progetto sulla base della proposta formulata dalla Ditta Aggiudicataria e secondo le modalità specificate nel Capitolato tecnico.</i></p>

Nr.	QUESITO	RISPOSTA
	do indicato.	
8	Si chiede cortesemente di voler differire i termini di presentazione delle offerte di almeno 15 giorni in considerazione della complessità delle problematiche in questione che richiedono tempi di valutazione e progettazione significativi.	<i>In considerazione della complessità dell'offerta, i termini di presentazione della stessa già nel bando sono stati ampliati rispetto ai minimi di legge. Non è consentito a questa stazione appaltante concedere ulteriori proroghe, stante i vincoli temporali imposti dal cronoprogramma di progetto per l'espletamento della fase di affidamento e l'avvio del servizio.</i>
9	Nella 'Dichiarazione cumulativa - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione – QUALIFICAZIONE' viene richiesto l'elenco dei soci e direttori tecnici, con una tabella da compilare con i dati anagrafici delle persone fisiche. Nel caso specifico si ha la partecipazione di un Consorzio Stabile (in ATI con altre aziende) dove non sono presenti soci persone fisiche, ma dieci società consorziate. In particolare dalla lettura nota 6 desumiamo che non sarebbe necessaria la compilazione in quanto delle dieci consorziate non ve ne sono che hanno quote maggioritarie. Confermate che non è necessaria la compilazione di questa sezione e che è sufficiente riportare l'elenco delle consorziate nella sezione 1. a)?	<i>Come specificato nella documentazione di gara, ai sensi dell'Art. 38 comma 1 lett c) del D.Lgs. 163/06, le dichiarazioni circa l'assenza delle cause di esclusione, in caso di Consorzio, sono richieste per gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o per il direttore tecnico.</i>
10	<p>Chiarimento nr. 1</p> <p>Premesso che il disciplinare di gara prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 2 lett. a), pag. 2/14, è ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; - l'articolo in parola richiama le "segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato AS251 del 30/01/2003 (bollettino n. 5/2003) e S536 del 18/01/2005, non è ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più imprese che – anche avvalendosi di società terze – siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l'esclusione dalla gara del R.T.I. così composto"; - art. 2.2.3), pag. 5/14, richiede l'attestazione, quale requisito di capacità tecnica, di "aver realizzato, nel triennio precedente alla data del bando, forniture analoghe per un valore complessivo almeno pari a € 4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila). Si precisa che per 	<p><i>Con riferimento all'ipotesi di RTI prospettato nel quesito, è ammissibile la partecipazione della mandataria in RTI in quanto il divieto di cui al disciplinare –conformemente alla segnalazione dell'Autorità del Garante– sussiste nel caso di due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti richiesti.</i></p> <p><i>Per quanto invece all'avvalimento, in conformità al disciplinare ed all'art. 49 d.lgs.163/06, la "dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34;" è riferita al divieto, di cui al comma 8. dell'art. 49, che non consente che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria, che quella che si avvale dei requisiti.</i></p>

Nr.	QUESITO	RISPOSTA
	<p><i>triennio precedente si intende quello decorrente dalla data di pubblicazione del Bando; per servizi analoghi si intendono realizzazione, conduzione operativa, assistenza tecnica-applicativa e manutenzione di un sistema informativo per il governo delle Emergenze-Urgenze Sanitarie Territoriali (118).”;</i></p> <p>- nella parte C si dichiara che, per i precedenti punti 2.2.2) Capacità economico-finanziaria e 2.2.3) Capacità tecnica e professionale – lettera A e lettera B, il concorrente potrà avvalersi dei requisiti di ditta ausiliaria ai sensi dell’art. 49 comma 6 del D.Lgs. 163/2006;</p> <p>- l’art. 49 comma 2 lett. e) del d. lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché il punto quarto della paragrafo 3, pag. 6/14, richiede espressamente la presentazione di una <i>“dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006, né si trova in una delle situazioni di cui al medesimo articolo 38 comma 1 lett. m-quater) (situazione di controllo), con una delle altre imprese che partecipano alla presente gara”.</i></p> <p>Tanto premesso si chiede conferma circa l’ammissibilità della partecipazione di un RTI costituendo che risponderà complessivamente ai requisiti economici e tecnici nella misura stabilita dal disciplinare di gara come segue:</p> <p>- Mandataria sarà in possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara, ai punti 2.2.2) Capacità economico-finanziaria e 2.2.3) Capacità tecnica e professionale, nella misura superiore del 200% a quanto richiesto.</p> <p>- Mandante sarà in possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara, ai punti 2.2.2) Capacità economico-finanziaria e 2.2.3) Capacità tecnica e professionale, attraverso l’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento da parte della società mandataria che fungerà anche da impresa ausiliaria per la parte dei requisiti di fatturato globale e di fatturato specifico necessari alla mandante per la qualificazione corrispondente alla propria quota di partecipazione all’interno del costituendo raggruppamento, quota comunque non inferiore al minimo prescritto per le mandanti.</p> <p>Pertanto la dichiarazione in merito alla non partecipazione <i>“alla gara in proprio o associata o</i></p>	

Nr.	QUESITO	RISPOSTA
	<p>consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006, né si trova in una delle situazioni di cui al medesimo articolo 38 comma 1 lett. m-quater) (situazione di controllo), con una delle altre imprese che partecipano alla presente gara" debba riferirsi ad ipotesi di partecipazione alla procedura di gara estranee al raggruppamento costituendo.</p> <p>Chiarimento nr. 2</p> <p>Premesso che il disciplinare di gara prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 2 lett. a), pag. 2/14, sono ammessi gli operatori economici di cui all'art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; - lettera g.1), pag. 5/14, "ai sensi dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, i consorzi di cui all'art. 34 comma 1, lettera b) e c) del citato D.Lgs. - consorzi cooperative, consorzi fra imprese artigiane e consorzi stabili – devono indicare nella dichiarazione il consorziato o i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara; è fatto divieto in ambedue i casi di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena l'esclusione sia del consorzio che dei consorziati"; - lettera g.2), pag. 5/14, "il consorziato o i consorziati così indicati devono possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e presentare le dichiarazioni di cui ai successivi punti 2.2.1), 2.2.2) e 2.2.3) del presente disciplinare"; <p>Tanto premesso si chiede conferma circa l'ammissibilità della partecipazione di una società consortile ex art. 2615 ter c.c. (consorzio stabile v. art. 34 lett. c) D.lgs. n. 163/06) la quale partecipa in nome e per conto proprio senza designare alcuna consorziata esecutrice, attesa la natura facoltativa dell'indicata designazione e degli obblighi ad essa correlati.</p> <p>La società consortile in parola comproverà direttamente il possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara, ai punti 2.2.2) Capacità economico-finanziaria e 2.2.3) Capacità tecnica e professionale, attraverso l'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento da parte di una impresa ausiliaria esterna al consorzio.</p>	<p><i>La partecipazione dei Consorzi stabili, di cui all'art. 34 comma 1. lett. c) del D.Lgs. 163/06, è regolata dall'art. 36 del suddetto decreto che, al comma 5., stabilisce che tali consorzi "sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato".</i></p> <p><i>L'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento da parte del suddetto consorzio è possibile nei termini dell'art. 49 del D.Lgs. 163/06, come riportato nella risposta alla prima parte del quesito.</i></p>

Nr.	QUESITO	RISPOSTA
11	<p>Premesso che sul mercato non esistono soluzioni <i>thin client</i> che possano avere la stessa configurazione del desktop fisse (come specificato nel par. 9.4.2.2.1) POSTAZIONE DI LAVORO FISSE, si chiede conferma che la soluzione <i>thin client</i> debba avere le stesse caratteristiche della postazioni di lavoro specificate nel par. 9.4.2.2.1.1“</p>	<p><i>Come indicato nel paragrafo 9.4.2.2.1, il Concorrente deve assicurare, <u>compatibilmente con le caratteristiche della tecnologia Thin Client</u>, tutte le specifiche tecniche delle postazioni di lavoro esplicitate nel paragrafo 9.4.2.2.1.1.</i></p> <p><i>L'indicazione resa nel capitolato tecnico e sopra riportata, abilita il Concorrente a formulare una proposta per le POSTAZIONI DI LAVORO FISSE basata su una soluzione Thin Client, avente per sua natura, caratteristiche tecniche differenti da quella basata sull'utilizzo dei tradizionali Personal Computer. In questa accezione, tutta l'infrastruttura funzionale all'implementazione della soluzione Thin Client e la soluzione basata sui tradizionali Personal Computer non devono avere le stesse caratteristiche tecniche, ma devono essere, nei limiti del possibile, confrontabili tra di loro.</i></p> <p><i>A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le risorse di sistema indicate nelle specifiche del paragrafo 9.4.2.2.1.1 (Memoria RAM, spazio disco, ecc), devono essere confrontabili, nei limiti del possibile, con la sommatoria delle risorse della strumentazione coinvolta nella realizzazione della soluzione thin client (dispositivo client e infrastruttura server preposta all'erogazione del servizio). Mentre le periferiche non integrate nel dispositivo client, devono essere rese disponibili con dispositivi esterni tramite collegamenti USB.</i></p>
12	<p>Con riferimento al paragrafo 2.2.3. CAPACITA' TECNICA del disciplinare di gara pag 5/14 si richiede:</p> <p>1. In caso di costituenda ATI, si chiede conferma che la mandante che offre solo alcuni sottosistemi/prestazioni previsti dal capitolato, deve possedere il requisito del 10% di fatturato minimo per servizi "analoghi", solo con riferimento ai sottosistemi/prestazioni offerti;</p>	<p><i>1. I requisiti di capacità tecnica di cui al punto 2.2.3 del disciplinare devono essere posseduti, come indicato al punto 2.5 lettera B del disciplinare, conformemente alla tipologia di raggruppamento di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/06 che prevede –comma 2– “Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione...” e, al comma 4: “Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati”.</i></p>

Nr.	QUESITO	RISPOSTA
	<p>2. Si chiede conferma che il Sistema Informativo per la Registrazione delle Telefonate per il Governo delle Emergenze-Urgenze Sanitarie Territoriali è considerato un Sistema Informativo per il Governo delle Emergenze-Urgenze Sanitarie Territoriali (118).</p>	<p><i>2. La risposta è negativa: un Sistema Informativo per la Registrazione delle Telefonate per il Governo delle Emergenze-Urgenze Sanitarie Territoriali non è un Sistema Informativo per il Governo delle Emergenze-Urgenze Sanitarie Territoriali (118), bensì è una delle componenti tecnologiche dell'intero sistema.</i></p>
<p>13</p>	<p>Da indagini di mercato effettuate, circa l'individuazione di un armadio ignifugo, abbiamo riscontrato difficoltà nella definizione di un apparato che soddisfi esattamente i requisiti di capitolato. Chiediamo dunque se, pur nel rispetto dei requisiti globali richiesti, è possibile andare in deroga rispetto alle dimensioni dell'armadio.</p>	<p><i>Nel rispetto dei requisiti globali, è ammessa la fornitura di un armadio ignifugo con dimensioni leggermente diverse rispetto a quelle riportate nel capitolato tecnico.</i></p>

**Il Responsabile del Procedimento
Ing. Antonio Scaramuzzi**